

CAMERA DEI DEPUTATI N. 60-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, IN SEDE DELIBERANTE

nella seduta del 30 luglio 1948 (Stampato n. 36)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 luglio 1948*

Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento,
la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi

Presentata alla Presidenza il 1° agosto 1948

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame contempla l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata, per il frumento, la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi.

Abolito il prezzo politico del pane, e consentito così al Tesoro di liberarsi da un ingente aggravio, si impone la soluzione della questione del tributo connesso al trasferimento delle derrate suddette, che si verifica all'atto del conferimento di esse all'ammasso, e che, come è risaputo, è stabilito nella forma e nella misura dettate dal decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 348 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

Non contando di riportare il peso del tri-

buto suddetto nell'ingranaggio del bilancio dello Stato, che, per evitare un ulteriore insprimento del costo dei prodotti della panificazione e della pastificazione, dovrebbe assumersene il carico, dando origine al tempo stesso ad una entrata fittizia, come è avvenuto in precedenza, si presenta la opportunità della esenzione dall'imposta generale sull'entrata delle derrate, oggetto del provvedimento sottoposto al nostro esame.

Dal beneficio della esenzione fiscale è escluso il commercio libero delle derrate in argomento, rispetto alle quali sarà forse opportuno in prosieguo di tempo escogitare forme di pagamento del tributo che rendano più difficili le evasioni.

TURNATURI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, IN SEDE DELIBERANTE

ART. 1.

L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1° agosto 1948, per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.